

DELIBERA N. 94/04/CSP

**Esposti presentati dall'Associazione Lista Consumatori
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.
(Emittenti televisive Rai Uno — Rai Due e Rai Tre)
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(Tg1, Tg2, Tg3 e "Primo Piano")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTI gli esposti a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuti in forma procedibile in data 26 maggio 2004 (prot. n. 189/EE/04/NA), 31 maggio 2004 (prot. n. 209/EE/04/NA) e 1 ° giugno 2004 (prot.11i n. 215/EE/04/NA e n. 217/EE/04/NA), nei quali viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali e nei programmi di approfondimento della

concessionaria pubblica è costante l'assenza della partecipazione di rappresentanti della lista esponente, in particolare:

1. nel telegiornale TG2 del 25 maggio 2004, ore 7.30, ove, nella trasmissione del servizio di Vito Cioce, sono state riportate notizie relative al partito fondato da Alessandra Mussolini e alle iniziative riferibili all'attività svolta dal medesimo, attinenti alla competizione elettorale europea in corso di svolgimento;
2. nella trasmissione "Primo Piano" del 25 maggio 2004, ore 20.00, in cui è stato intervistato l'On. Vittorio Sgarbi, candidato alle elezioni europee;
3. nelle riprese della manifestazione del 31 maggio 2004 a favore dei consumatori contro la politica monetaria della banca centrale, allorquando la troupe del Tg2 non ha intervistato nessun rappresentante della lista medesima;
4. infine, nel TG3 delle ore 19.00 del 30 maggio 2004, in cui è stato dato ampio spazio alla notizia circa le dichiarazioni dell'On. Silvio Berlusconi aventi ad oggetto l'invito a non votare i piccoli partiti di nuova costituzione, tra cui quello della lista esponente, riportate, tra l'altro, nel TG1 delle ore 20.15, in pari data, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica, e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso — Ufficio Garanzie* dell'Autorità (note rispettivamente in data 27 maggio 2004 (prot.n. 190/EE/04/NA), 31 maggio 2004 (prot. n. 212/EE/04/NA) e 1 ° giugno 2004 (prot. lli n. 223/EE/04/NA e n. 222/EE04/NA), pervenute in data 2 giugno 2004 (prot. n. 235/EE/04/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità delle azioni accertative e sanzionatorie e l'inammissibilità delle denunce, nel merito rileva che:

1. come precedentemente evidenziato nelle memorie riferite al procedimento conclusosi con la delibera n. 85/04/CSP del 25 maggio 2004, che in tale sede vengono richiamate integralmente, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo la presenza dei soggetti politici è direttamente determinata dal fatto o dall'evento di cronaca oggetto di notizia o di approfondimento e deve essere verificata nel complesso dell'intera programmazione informativa radiotelevisiva e a chiusura della campagna elettorale;
2. infatti, nella stessa delibera n. 85/04/CSP è stato sancito che la valutazione del programma di approfondimento discende da una valutazione complessiva dei programmi, che non si può limitare ad una singola trasmissione;
3. in particolare, nel servizio del TG3 delle ore 19.00 del 30 maggio 2004 non è stata effettuata alcuna intervista in voce con esponenti di piccoli partiti che rispondevano all'appello dell'On. Berlusconi agli elettori di non disperdere il voto, ma si è data notizia — per l'originalità e la particolarità del fatto — della reazione che rispetto a tale appello avevano avuto alcuni soggetti politici;

4. relativamente al servizio dei TG2 sulla manifestazione dei consumatori dinanzi alla sede della Banca d'Italia contro la politica monetaria della Banca Centrale, la redazione ha seguito dall'interno della sede della banca la relazione annuale del Governatore Fazio, e, avuto notizia della manifestazione dei risparmiatori, il caporedattore ha chiesto agli operatori di girare alcune immagini dell'evento; tuttavia, vista la scarsa partecipazione alla manifestazione e considerato che l'iniziativa è stata ritenuta giornalmisticamente di non rilevante interesse, è stato deciso dalla testata giornalistica di non utilizzare il materiale girato;
5. l'Avv. Rienzi è stato presente, nel corso dell'attuale campagna elettorale, in alcuni programmi di informazione, nei quali, per la sua specifica competenza, ha avuto modo di intervenire (in particolare, nella puntata del 10 aprile 2004 del programma *"In famiglia"*, ove è stato intervistato sul tema delle truffe a danno degli anziani, nella puntata del 15 aprile 2004 della trasmissione *"Uno Mattina"*, nella quale è intervenuto sul tema dell'ecomafia e delle discariche abusive e in data 26 maggio 2004 in un servizio del Tgl, nonché in altri programmi radiofonici);
6. infine, sono previsti interventi dell'Avv. Carlo Rienzi in data 1° giugno 2004 nella rubrica del Tg3 *"Primo Piano"*, relativamente alla polemica generatasi fra l'On. Berlusconi e i piccoli partiti ed interviste in data 2 giugno 2004, nel Tgl delle 13.30 e nel Tg 1 del 3 giugno successivo, ore 8.00;

CONSIDERATO che gli esposti risultano procedibili in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare gli esposti stessi a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che la trasmissione *"Primo Piano"*, oggetto di uno degli esposti, rientra tra i programmi di approfondimento riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

CONSIDERATO l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004, ove si stabilisce al comma 1 che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche"* e al comma 3 che *"Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio"*;

CONSIDERATO che dalla natura informativa dei telegiornali e del programma di approfondimento oggetti degli esposti debba necessariamente conseguire una valutazione complessiva di tali programmi che non può limitarsi alla verifica delle singole trasmissioni ai fini della effettiva garanzia della presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004;

CONSIDERATA la precedente delibera n. 85/04/CSP del 25 maggio 2004, con la quale la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittenti televisive nazionali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, è stata invitata ad assicurare nella programmazione dell'informazione e dei programmi di approfondimento la scrupolosa osservanza della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004 ai fini della effettiva equilibrata presenza di tutte le liste che risultano candidate;

RILEVATO, per l'effetto, che la lista esponente è stata presente, nella persona del suo Presidente Avv. Prof. Carlo Rienzi, nel TG1 del 2 giugno 2004, ore 13.30, e nel TG1, ore 8.00, del 3 giugno 2004, nonché nella trasmissione di approfondimento "Primo Piano" del 1° giugno 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian